

Codice A1813A

D.D. 2 agosto 2018, n. 2387

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 5014 per la realizzazione di un ponte stradale temporaneo sul fiume Dora Riparia in Comune di Salbertrand (TO), nell'ambito del progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE 19/2015 della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (parte in territorio italiano).Societa' richiedente: Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s

Premesso che:

Il Settore scrivente ha espresso il parere di competenza con nota prot. n. 4781/A1813A del 30/01/2018 in sede di Conferenza di servizi per l'espressione del parere unico della Regione Piemonte, nell'ambito della Conferenza di servizi statale relativa al progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE 19/2015 della nuova linea ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano.

Il parere sopraccitato ha riguardato aspetti idraulici, forestali e idrogeologici; in particolare per quanto attiene agli aspetti idraulici è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni per l'area del cantiere di Salbertrand, per l'area a parcheggio temporaneo in località Colombera in Comune di Chiomonte, nonché per le opere sul torrente Clarea in Comune di Chiomonte.

In merito al ponte provvisorio sul fiume Dora Riparia a servizio del cantiere di Salbertrand, nel citato parere non si ravvisavano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, ma si evidenziava la necessità di acquisire preliminarmente il parere di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, previsto all'art 38 delle norme di attuazione del PAI ed alla collegata direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B.

L'autorità di Bacino del Fiume Po con nota prot. n. 202/TELT_PECI/131/TEC/18 del 18/06/2018, ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole nei riguardi del ponte provvisorio in argomento.

La Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s, con sede italiana in Comune di Torino, via Paolo Borsellino n. 17B, P.IVA 08332340010, con nota prot. n. 1343/TELT_EO/1031/TEC/18 del 10/07/2018, registrata al protocollo del Settore scrivente con il n. 32310/A1813A in data 13/07/2018, ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione del citato ponte stradale temporaneo sul fiume Dora Riparia in Comune di Salbertrand.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali, costituiti in particolare per gli aspetti di competenza del Settore scrivente, dalla relazione tecnico-illustrativa, dalla relazione idraulica, dalla relazione di compatibilità idraulica del ponte di cantiere e da n. 13 tavole grafiche in base a cui è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto.

Il ponte stradale temporaneo oggetto di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 sul fiume Dora Riparia in Comune di Salbertrand, sarà realizzato a campata unica con una luce di circa m 67,00 e larghezza complessiva di 11,55 m, con tipologia costruttiva mista acciaio-calcestruzzo e spalle in cemento armato con corona di pali in jet-grouting, perimetralmente alle fondazioni. E' prevista inoltre la realizzazione di n. 2 difese spondali in massi ciclopici di cava a protezione delle spalle del ponte, per una lunghezza di circa m 40,00 per ciascuna sponda.

Dall'esame degli atti progettuali la realizzazione del ponte provvisorio in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;
- visto il parere del Settore scrivente prot. n. 4781/A1813A del 30/01/2018;
- visto il parere dell'Autorità di bacino del Fiume Po, prot. n. 202/TELT_PECI/131/TEC/18; del 18/06/2018;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. P.IVA 08332340010, ad eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'esecuzione di lavori dovrà essere inoltrata dal soggetto autorizzato al Settore scrivente la richiesta di concessione demaniale a titolo oneroso ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. al termine della fase di costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione il ponte provvisorio dovrà essere completamente rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi;
3. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale delle opere in progetto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
5. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume superiore a $0,5 \text{ m}^3$ e peso superiore a 14 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. i piani di fondazione delle scogliere in progetto a protezione delle spalle del ponte dovranno essere posti a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
7. le scogliere in progetto dovranno essere risvoltate a 45° ed immorsate all'estremità nelle sponde esistenti, per tratti di sufficiente lunghezza;
8. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
9. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata (o simili), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE
(arch. Luigi ROBINO)

Funzionari istruttori
(Ing. Bruno IFRIGERIO)
(Ing. Alberto PIAZZA)